



Ordinanza municipale concernente la riscossione delle imposte comunali per l'anno 2025

Il Municipio di Savosa richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2025;

decide:

Art. 1 Rate e scadenze dell'imposta comunale ordinaria

¹ La riscossione dell'imposta ordinaria comunale per l'anno fiscale 2025 è riscossa in quattro rate di cui tre sono prelevate a titolo d'acconti, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

² Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

³ I termini di scadenza delle singole rate d'acconto sono fissati come segue:

I	rata d'acconto	1. aprile 2025
II	rata d'acconto	1. giugno 2025
III	rata d'acconto	1. agosto 2025
IV	rata a conguaglio	a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio

⁴ Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta, l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

⁵ Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

⁶ Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Art. 2 Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire

¹ Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0,25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

² Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta

¹ Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.

² Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro trenta giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.



Art. 4 Interessi di ritardo

¹ Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

² Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Trattenuta imposta alla fonte

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00, come pure gli importi inferiori ai CHF 10.00, non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

Art. 7 Restituzioni imposte pagate e interessi

¹ Le restituzioni per imposte pagate e interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

² Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Art. 8 Diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 20.00.

Art. 9 Validità temporale e tassi di interesse

¹ I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2025.

² Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2025.

³ Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 10 Acconto equo

¹ Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

² In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.

³ In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2025 e si applica all'anno civile 2025, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

² Per quanto non specificato nella presente Ordinanza vale per analogia quanto stabilito nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2025.



Art. 12 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dall'11 dicembre 2024 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 13 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco

Raffaele Schärer

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized 'R' and 'S'.

Per il Municipio



Il Segretario

Alessandro Bianchi

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' and 'B' that are interconnected.